

REGOLAMENTO PER EROGAZIONI LIBERALI

**ART. 1) Ai fini dell'individuazione dei beneficiari di erogazioni liberali ogni Consigliere, entro il 31 marzo di ciascun anno, può proporre al Consiglio un possibile beneficiario, purché l'attività del proposto beneficiario sia coerente con le finalità istituzionali del Notariato.*

ART. 2) Al Consiglio spetta di decidere se procedere o meno ad erogazioni liberali.

ART. 3) Nel caso in cui il Consiglio intenda procedere, la scelta di uno o più beneficiari nell'ambito dell'elenco prodotto è effettuata dal Consiglio medesimo a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti è effettuata estrazione a sorte tra i beneficiari.

ART. 4) La somma massima attribuibile non deve essere superiore ad € 1.000,00 (mille), nel preciso ammontare determinato dal Consiglio con la decisione di cui al precedente ART. 3 (sempre che tale ammontare sia disponibile dal relativo capitolo di bilancio preventivo approvato).

ART. 5) Le decisioni di cui all'ART. 2 e 3 debbono essere assunte entro il 31 luglio di ogni anno.

ART. 6) Non è possibile procedere ad erogazioni liberali in favore del medesimo beneficiario nei due anni successivi alla prima erogazione.

Approvato con delibera del Consiglio Notarile in data 13 febbraio 2019.

* Alla luce del parere ricevuto dal CNN lo scorso 9 luglio, il Consiglio delibera di modificare l'art. 1 del Regolamento per Erogazioni Liberali approvato con delibera del 13 febbraio 2019 come segue:

“ART. 1) Ai fini dell'individuazione dei beneficiari di erogazioni liberali ogni Consigliere, entro il 31 marzo di ciascun anno, può proporre al Consiglio un nominativo. L'erogazione deve essere erogata a soggetti, enti, persone giuridiche o persone fisiche che svolgano attività in qualche modo riconducibili al mondo notarile.”

Approvato con delibera del Consiglio Notarile in data 28 luglio 2020.